

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00423 del 24/05/2017

Proposta n. 9648 del 23/05/2017

Oggetto:

O.C.D.P.C. 408/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Esecuzione opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto Centro commerciale "Monti della Laga" nel comune di Accumoli (RI) per l'installazione delle strutture temporanee del Centro commerciale "Monti della Laga" nel comune di Accumoli a seguito del sisma del 24 agosto 2016. Autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Dlgs n. 50/2016. CUP J61B17000070001- CIG 701912907E.

Oggetto: O.C.D.P.C. 408/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Esecuzione opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto Centro commerciale "Monti della Laga" nel comune di Accumoli (RI) per l'installazione delle strutture temporanee del Centro commerciale "Monti della Laga" nel comune di Accumoli a seguito del sisma del 24 agosto 2016. Autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Dlgs n. 50/2016. CUP J61B17000070001- CIG 701912907E.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. I, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma I, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- Art. 5 - *Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti*. Al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, i soggetti di cui all'articolo I, comma I, dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento

comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, come specificato nel presente articolo e per la realizzazione delle seguenti attività: c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;

- Art. 6 - *Pianificazione degli interventi per finalità sociali e per la continuità delle attività economiche e produttive*. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, d'intesa con i Comuni, con riferimento ai rispettivi territori, in raccordo con le attività di cui agli articoli 1 e 2, pianificano l'ulteriore fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee con finalità sociali ovvero volte a consentire la continuità delle attività economiche e produttive preesistenti.

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2016, n. 408, concernente *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 2, della predetta ordinanza che, in tema di realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, del 28 e 30 ottobre, prevede che le Regioni interessate provvedono, d'intesa con i Comuni oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonché all'individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche ed il contenimento del numero delle aree;

VISTA la nota prot. n. 593562, del 28.11.2016, con cui il Presidente della Regione Lazio delega specificatamente l'ing. Wanda D'Ercole all'attuazione delle disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, di cui all'articolo 3, O.C.D.P.C. n. 408/2016;

RICHIAMATA a tal fine, l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario Straordinario del governo per la ricostruzione dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria avente ad oggetto "Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" con cui sono state individuate disposizioni per determinare un quadro generale e complessivo delle misure volte all'immediato avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive, industriali e artigianali aventi sede nei territori colpiti dagli eventi sismici e che erano ubicate in edifici risultati distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi medesimi, con danni non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 1, comma 2, lettera c) dell'O.C.D.P.C. n. 9 del 14 dicembre 2016, tra le varie soluzioni per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive e commerciali, prevede la possibilità di allocare le attività commerciali all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 408 del 15 novembre 2016;

VISTO l'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 408/2016 che dispone in particolare che le regioni interessate dal sisma sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi del sisma;

PRESO ATTO che il Comune di Accumoli, con ordinanza n. 17-S-2 del 14/11/2016, ha individuato il terreno sul quale posizionare i citati moduli temporanei, procedendo alla requisizione temporanea del medesimo;

PRESO ATTO che:

- l'associazione ONLUS "insieme per ricostruire" si è resa disponibile a collocare nella sede individuata dal comune i containers volti a realizzare un centro servizi denominato "centro Monti della Laga" a carattere temporaneo in grado di accogliere attività commerciali, servizi essenziali e uffici;
- l'associazione Confcommercio Imprese per l'Italia si è resa disponibile a fornire la progettazione della platea di fondazione e delle opere di urbanizzazione;

VISTA la determinazione n. S00056 del 7.12.2016 concernente *O.C.D.P.C. n. 408/2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Ricognizione e quantificazione dei fabbisogni ed individuazione delle aree*

per il posizionamento, nel Comune di Accumoli, delle strutture temporanee per la continuità delle attività economiche e produttive.

CONSIDERATO che il Comune di Accumoli con il supporto della Regione Lazio e delle associazioni di categoria ha svolto un'attività ricognitiva delle imprese le cui sedi operative sono state danneggiate dagli eventi sismici e le stesse imprese hanno rappresentato tramite istanze la volontà di delocalizzare in via temporanea le proprie attività all'interno di moduli prefabbricati;

PRESO ATTO che il Comune di Accumoli ha formalizzato la ricognizione sopra descritta con la D.G.C. n. 71 dell'11/11/2016 e ha approvato l'elaborato avente ad oggetto "ripresa delle attività produttive di Accumoli", contenente il fabbisogno di delocalizzazione delle attività imprenditoriali presenti sul territorio;

PRESO ATTO del Protocollo di intesa sottoscritto in data 28/02/2017 dal Comune di Accumoli, Confcommercio e Associazione "Tutti insieme a Rovereto e S. Antonio" – Onlus acquisito con nota di trasmissione prot. n. n. 0125157 del 9/03/2017;

PRESO ATTO che l'associazione ONLUS "Insieme per ricostruire", in base al protocollo di intesa sopra nominato, si è resa disponibile a collocare nella sede individuata dal Comune n. 32 containers volti a realizzare un centro servizi denominato "Centro Monti della Laga" a carattere temporaneo in grado di accogliere uffici, servizi essenziali e attività commerciali, e l'associazione Confcommercio per l'Italia si è resa, invece, disponibile a fornire la progettazione della piattaforma su cui verrà realizzata l'opera;

CONSIDERATO che il Comune con nota prot. n. 4144 del 16/03/2017, acquisita al protocollo con n. 0140872 del 17/03/2017, ha trasmesso la D.G.C. n. 6 del 22/02/2017 e il progetto approvato riguardante la realizzazione del centro commerciale "Monti della Laga";

VISTA la citata D.G.C. n. 6 del 22/02/2017 con la quale il Comune di Accumoli approva il protocollo di intesa sottoscritto dal Comune di Accumoli, Confcommercio e Associazione "Tutti insieme a Rovereto e S. Antonio – Onlus e condivide il contenuto della bozza progettuale elaborata dall'Associazione Confcommercio Imprese per l'Italia riguardante la realizzazione del centro commerciale "Monti della Laga";

ATTESO che la Regione Lazio tramite il Soggetto attuatore, provvederà, ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 408/2016 a porre in essere tutti gli adempimenti e attività previste, funzionali a realizzare il progetto in questione, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e la realizzazione della platea di fondazione sulla quale verrà posizionato il centro servizi;

VISTA la determinazione n. S00215 del 17/03/2017 del Soggetto Attuatore Delegato con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e di fondazione relative alla realizzazione dello spazio destinato alla installazione delle strutture temporanee del Centro Commerciale "Monti della Laga", nel Comune di Accumoli (RI) e a nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, l'Ing. Margherita Gubinelli;

VISTA la determinazione n. S00215 del 17/03/2017 del Soggetto Attuatore Delegato con la quale tra l'altro è:

1. stato stabilito che per l'affidamento dei lavori per l'esecuzione delle opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto denominato Centro commerciale "Monti della Laga" nel Comune di Accumoli, data l'estrema urgenza dettata dalle imprevedibili circostanze richiamate in premessa, si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, mediante estrazione, tramite sorteggio, dei concorrenti dalla white list della Prefettura di Rieti e di Viterbo aggiornate rispettivamente al 14.03.2017 ed al 16.03.2017;
2. sono stati approvati lo schema di lettera di invito, lo schema di offerta economica e lo schema di contratto;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad euro 344.050,52 oltre oneri per la sicurezza di € 15.123,87 IVA esclusa, e che, ai sensi della L.136/2010, l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG n. 701912907E;

RICHIAMATO il Protocollo d'intesa per il Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al Sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, tra ANAC, Regioni e Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri siglato in data 26/10/2016;

CONSIDERATO che in data 24/03/2017 e 30/03/2017 si sono svolte le sedute pubbliche della gara relativa all'affidamento dei lavori richiamati in oggetto e che al termine delle operazioni di gara è risultata l^a classificata l'Impresa Mar.Te. Srl, P.IVA 04360591004 - C.F. 00317830560, con sede legale in Vetralla (VT), Via Aldo Moro n.15 avendo offerto il ribasso del 32,40%;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00379 del 08/05/2017 con la quale, tra l'altro, è stata aggiudicata la procedura di gara per la "esecuzione delle opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto Centro Commerciale "MONTI DELLA LAGA" per la realizzazione delle opere nuove zone commerciali nel Comune di Accumoli (RI)", alla Ditta Mar.Te. Srl, P.IVA 04360591004 - C.F. 00317830560, con sede legale in Vetralla (VT), Via Aldo Moro n. 15, per un importo contrattuale di € 247.702,02= al netto del ribasso d'asta offerto del 32,40%, IVA esclusa;

CONSIDERATO che nella lettera di invito al paragrafo 9 "Subappalto" veniva specificato che:

- Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett. b), del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato;
- La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.
- ai fini di quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett. a), del Codice, le categorie di lavori per le quali è ammesso il subappalto sono
 - Prevalente OGI
 - Scorporabile OG6
 - Scorporabile OG10
- ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo;

CONSIDERATO che l'Impresa Mar.Te. Srl nell'ambito dell'offerta presentata ha dichiarato la volontà di ricorrere al subappalto per i lavori appartenenti alle categorie scorporabili OG6 e OG10, nel limite del 30% dell'importo Contrattuale complessivo;

VISTA la nota a firma del legale Rappresentante dell'Impresa Mar.Te. Srl, trasmessa a mezzo PEC in data 18/05/2017 ed acquisita agli atti con prot. n. 257097 del 22/05/2017, con la quale si chiede l'autorizzazione a subappaltare alla ditta SABINA SIMIC sas con sede legale in Rieti, via Pescorocchiano n. 1 C.F./P.IVA 00732310578 le opere di seguito riportate nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento:

- opere elettriche rientranti nella categoria OG10;

VISTA la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di autorizzazione al subappalto sopra richiamata:

- Contratto di subappalto
- Dichiarazione circa il possesso di requisiti di cui ex art.80 del DLgs 50/2016 del subappaltatore
- Documento d'identità del titolare della SABINA SIMIC sas
- Copia certificato CCIAA del subappaltatore
- Dichiarazione art. 2359 C.C.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016 può procedersi in deroga anche all'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del medesimo DLgs.

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il subappalto alla ditta SABINA SIMIC sas con sede legale in Rieti, via Pescorocchiano n. 1 C.F./P.IVA 00732310578 relativamente e alle condizioni indicate nell'istanza di subappalto e nel contratto trasmessi dall'Impresa Mar.Te. Srl, P.IVA 04360591004 - C.F. 00317830560, con sede legale in Vetralla (VT), Via Aldo Moro n.15 e alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;

2. di trasmettere la presente determinazione all'Impresa Mar.Te. Srl con sede legale in Vetralla (VT), Via Aldo Moro n.15, alla ditta SABINA SIMIC sas con sede legale in Rieti, via Pescorocchiano n. 1 C.F./P.IVA 00732310578 e al Direttore dei Lavori per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile la responsabilità per la buona esecuzione dei lavori rimane in capo alla ditta Mar.Te. Srl che ne dovrà dare conto alla stazione appaltante;
4. che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto
5. di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.lazio.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

Il Soggetto Attuatore delegato
ing. Wanda d'Ercole